

Il 23 giugno 2017 le OO. SS e la FISM hanno firmato il rinnovo e l'aggiornamento dell'[Accordo Regionale](#) del 2004 che interessa tutte le scuole dell'infanzia e degli asili nido aderenti alla FISM.

L'accordo riguarda tutto il personale docente e non docente della scuola materna impegnato nell'attività ludico-assistenziale prestata nel mese di luglio e riveste una notevole importanza dal momento che interviene nella regolamentazione dell'organizzazione del lavoro e nella relativa distribuzione nel corso dell'anno.

L'accordo definisce le condizioni anche per part time e salario accessorio/fringe benefit.

VERBALE

In data 23 giugno 2017 in Torino, Via Nizza n. 20, presso la sede della FISM Regione Piemonte, si sono riuniti i Signori:

Claudio Aghemo in rappresentanza della CISL Scuola, Cecchetti Mara in rappresentanza della FLC CGIL; Giuseppe Cascino in rappresentanza della FISM Piemonte e Laura Musizzano in rappresentanza della FISM Cuneo

si è convenuto

che per le attività aggiuntive Ludico Assistenziale del mese di luglio 2017 si applica quanto disposto nell'accordo regionale del 10 novembre 2004 al punto 3 riformulato come segue:

1. ATTIVITA' LUDICO-ASSISTENZIALE AGGIUNTIVA PRESTATO NEL MESE DI LUGLIO

Gli Enti saranno tenuti, nel prossimo futuro, a comunicare ai dipendenti lo svolgimento dell'attività estiva entro il mese di aprile di ogni anno.

Fermo restando quanto disposto dal CCNL agli articoli 56 e 64, si conviene che nel mese di luglio l'amministrazione della scuola possa richiedere al personale docente di VI livello lo svolgimento d'attività ludico assistenziale a fronte di bambini, per un periodo massimo di 64 ore nell'arco di tre settimane con orario settimanale non superiore alle 32 ore da conteggiare in proporzione al proprio orario per il personale part-time.

a) Al personale che ha prestato nel corso dell'anno scolastico attività lavorativa di 34 o 35 ore settimanali, saranno corrisposte per le ore non recuperate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, tante quote orarie maggiorate del 25%, più un importo forfettario di € 140,00 lorde ogni 32 ore, riproporzionato per orari inferiori, ovvero, in alternativa, un fringe benefit del valore massimo di € 129 (per 32 ore) e di € 258,00 (per 64 ore);

b) Al personale che ha prestato nel corso dell'anno scolastico attività lavorativa per 32 o 33 ore settimanali sarà corrisposto solo un importo forfettario di € 130,00 lorde ogni 32 ore riproporzionato per orari inferiori, ovvero, in alternativa, un fringe benefit del valore massimo di € 129,00;

c) al personale con orario part-time, le ore supplementari lavorate, nel limite dell'orario normale, come previsto dall'art. 25 del CCNL 2016/2018 dovranno essere retribuite con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria di fatto, o essere recuperate con ore/giorni di ferie aggiuntive o permessi in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 66.

Lo stesso personale se lavora a luglio contestualmente alle attività con i bambini dovrà percepire un importo forfettario di euro 130,00 lorde rapportato a 32 ore e quindi da riproporzionare al proprio orario ovvero, in alternativa, un fringe benefit del valore massimo di € 129,00;

d) analogamente anche il personale non docente che lavora a luglio, contestualmente alle attività ludico-assistenziali della scuola, sarà erogata, in aggiunta alla normale retribuzione, l'importo

settimanale forfettario di euro 100,00 lorde ogni 37 ore, riproporzionato se l'orario è inferiore alle 37 ore settimanali, ovvero, in alternativa, un fringe benefit del valore massimo di € 129,00;

e) la presente intesa sarà valida sino alla firma di un nuovo accordo.

FLC CGIL - CISL SCUOLA - SNALS CONFALS - FISM PIEMONTE - FISM CUNEO